



# COMUNE DI MONZUNO

*decorato 'Medaglia d'Oro al Merito Civile'*

Provincia di Bologna

Via Casaglia, 4 - 40036 MONZUNO - (BO)

.....

## **REGOLAMENTO DELLE CONSULTE DI FRAZIONE COMUNE DI MONZUNO**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE delibera di C.C. n. 3 del 20.01.2010**

Il Segretario Comunale  
Dott. Celestino Tranfaglia

Il Sindaco  
Marco Mastacchi

# REGOLAMENTO DELLE CONSULTE DI FRAZIONE

## *TITOLO I* *Istituzione e Sedi*

### **Art. 1 – Oggetto del regolamento**

1. Il Consiglio Comunale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 dello Statuto Comunale, con l'istituzione delle Consulte di Frazione riafferma il significato ed il valore della partecipazione dei cittadini alla vita politica, sociale ed amministrativa della comunità.
2. Il presente Regolamento ha per oggetto le modalità di costituzione degli organi delle frazioni, il loro funzionamento e le rispettive competenze.
3. Il presente Regolamento si ispira alle norme vigenti in materia di partecipazione e decentramento istituzionale.

### **Art. 2 – Organi della frazione**

1. Sono organi della frazione:
  - ✓ La Consulta;
  - ✓ il Presidente;
  - ✓ l'Assemblea.
2. Sono istituite le seguenti cinque Consulte di Frazione, rappresentative della popolazione residente nelle zone del territorio comunale a fianco di ciascuno indicate. Per la delimitazione delle frazioni e per l'elenco delle vie si fa riferimento allo stradario comunale:
  - Consulta di frazione Monzuno-Capoluogo (Monzuno, Selve, Trasasso)
  - Consulta di frazione Brento (Brento, Monterumici)
  - Consulta di frazione Rioveggio (Rioveggio, Montorio)
  - Consulta di frazione Vado
  - Consulta di frazione Valle del Sambro (Brigola, Gabbiano, Pian di Lama, San Rocco, Valle)
3. Il numero e la distribuzione territoriale delle Consulte di Frazione può essere modificato con delibera del Consiglio Comunale.

### **Art. 3 – Sede della Consulta di Frazione**

1. Le Consulte di frazione hanno Sede stabile nei locali comunali presenti in ogni frazione o, se la frazione ne è ancora priva, in locali individuati dalle Consulte stesse, con l'eventuale supporto logistico dell'Amministrazione Comunale. Tali sedi, oltre ad ospitare le riunioni delle Consulte di Frazione e a consentire l'attività delle Consulte medesime, potranno essere utilizzate per la convocazione delle Assemblee pubbliche di frazione.
2. Nell'eventualità in cui le Assemblee di frazione non possano svolgersi presso le sedi delle rispettive Consulte e non vi fossero locali dell'Amministrazione comunale a tal fine disponibili, l'Amministrazione stessa provvederà a supportare le Consulte di frazione nella ricerca di locali di idonea capienza previa opportuna segnalazione che la Consulta di frazione provvederà ad inoltrare con almeno 15 giorni di anticipo.

## ***TITOLO II*** ***Le funzioni***

### **Art. 4 – Funzioni delle Consulte di Frazione**

1. La Consulta di Frazione, nell'interesse della propria comunità e nel rispetto del proprio ambito territoriale:
  - a) svolge, nei riguardi dell'Amministrazione Comunale, funzioni consultive, propositive, conoscitive e di iniziativa;
  - b) esercita funzioni di verifica sull'attuazione e l'esecuzione delle deliberazioni dell'Amministrazione Comunale interessanti le singole frazioni;
  - c) attua, altresì, iniziative di promozione e crescita della partecipazione dei cittadini, ricercando autonomamente tutte le forme e gli strumenti idonei a perseguire tali scopi.

### **Art 5 – Funzioni consultive**

1. La Consulta di Frazione esprime obbligatoriamente parere sulle proposte di deliberazioni dell'Amministrazione comunale concernenti:
  - a) la promozione ed il sostegno delle libere forme associative;
  - b) la collaborazione alle attività promosse dalle associazioni;
  - c) il bilancio di previsione ed il conto consuntivo del Comune;
  - d) il bilancio di previsione ed il conto consuntivo dell'Istituzione;
  - e) il programma triennale delle opere pubbliche ed i criteri generali di realizzazione dei servizi;
  - f) gli strumenti di pianificazione urbanistica e delle attività produttive: PSC piano di sviluppo comunale (ex piano regolatore generale) e relativi piani attuativi; i progetti di realizzazione e ristrutturazione di opere pubbliche.

## **Art. 6 – Tempi e modi della consultazione**

1. La consultazione di cui all'articolo precedente avviene prima dell'adozione del provvedimento finale; il Responsabile dell'ufficio comunale competente comunicherà i termini stabiliti entro i quali tale consultazione deve avvenire.
2. Quando gli Organi del Comune sono tenuti ad assumere le proprie deliberazioni entro termini fissati da leggi o da norme regolamentari, il limite di tempo riservato alla Consulta di Frazione per esprimere il proprio parere non potrà superare quello della data di convocazione del Consiglio.
3. Il parere espresso dalla Consulta di Frazione deve essere citato nei successivi atti deliberativi. Si prescinde dal parere quando questo non sia fornito entro il termine concordato.

## **Art. 7 – Funzioni propositive**

1. La Consulta di Frazione esercita funzioni propositive, con atti scritti, in merito a:
  - a) definizione dei programmi comunali di intervento per i servizi, dei programmi di manutenzione straordinaria e dei criteri per la manutenzione ordinaria;
  - b) realizzazione delle opere pubbliche, sulla base dei criteri e delle disponibilità finanziarie determinate dall'Amministrazione comunale (bilancio partecipato);
  - c) criteri di assegnazione dei contributi da parte dell'Amministrazione comunale nei diversi settori;
  - d) funzionamento dei servizi comunali esistenti nell'ambito dei settori scolastico, parascolastico, ricreativo, sportivo, culturale, ecc.;
2. Gli atti propositivi della Consulta di frazione devono essere fatti pervenire al Sindaco, agli Assessori competenti ed ai Capigruppo Consiliari. Sulla base delle proposte della Consulta di frazione, i settori dell'Amministrazione comunale formulano piani di intervento, che verranno discussi con la Consulta di frazione.

## **Art. 8 – Funzioni conoscitive e di iniziativa**

1. Il Presidente e la Consulta di Frazione possono presentare interrogazioni, mozioni e petizioni al Sindaco, che ne renderà disponibile copia ai Capigruppo Consiliari.
2. Le interrogazioni, mozioni e petizioni devono essere presentate per iscritto all'Ufficio Protocollo del Comune ed indirizzate all'Organo cui sono rivolte.
3. Alle interrogazioni e petizioni deve essere fornito, di norma, un riscontro scritto entro il termine di 30 giorni dal ricevimento. Le mozioni devono essere esaminate e discusse, di norma, entro 40 giorni dal ricevimento.

### **Art. 9 – Funzioni di verifica**

1. Nelle materie di cui alle funzioni consultive, la Consulta di Frazione svolge attività di verifica in base alle informazioni e documentazioni inviate o richieste agli uffici comunali, con la collaborazione del personale del Comune, previo accordo con il Responsabile di settore competente.
2. L'Amministrazione Comunale invierà a mezzo e-mail ad ogni Presidente della Consulta di Frazione, copia delle Delibere di Giunta e/o Consiglio Comunale.

### **Art. 10 – Consultazione dei cittadini**

1. La Consulta di Frazione può e deve promuovere autonomamente sul proprio territorio forme di consultazione e coinvolgimento della popolazione, dei cittadini singoli ed associati, relativamente alle questioni ritenute di rilevante interesse per la propria comunità.

### **Art. 11 – Assemblea di frazione**

1. L'Assemblea è rivolta a tutti i cittadini della frazione e viene convocata dal Presidente della Consulta di Frazione almeno una volta l'anno ed ogni volta che sia ritenuta necessaria dalla Consulta di frazione o da un numero di cittadini equivalente a cinque volte il numero dei Consiglieri. Possono essere invitati il Sindaco o un suo rappresentante e gli Assessori con delega alle materie all'o.d.g.; inoltre possono essere invitati, a titolo non oneroso, Amministratori comunali, tecnici, esperti, rappresentanti delle Pubbliche Autorità, i cui eventuali interventi andranno verbalizzati. Anche gli invitati, come i cittadini, non hanno comunque diritto di voto.
2. L'Assemblea viene obbligatoriamente convocata durante la fase di preparazione del bilancio preventivo. A questa Assemblea partecipano il Sindaco e gli Assessori.
3. L'Assemblea può proporre e suggerire iniziative e modi di intervento che la Consulta di Frazione deve tenere in considerazione.
4. La Consulta di Frazione, nel corso delle Assemblee e nei modi che ritiene più opportuni, deve dare risposta alle domande e petizioni presentate dai cittadini sui problemi locali e riferire della propria attività.

### **Art. 12 – Compensi e spese**

1. Le funzioni di Presidente e di componente delle Consulte di Frazione sono esercitate a titolo gratuito.

2. Sono a disposizione della Consulta di Frazione gli Uffici Comunali per le attività di convocazione e di funzionamento ordinario della stessa.
3. Eventuali spese straordinarie si rendessero necessarie per la Consulta di Frazione dovranno essere preventivamente presentate e comunque approvate dall'Amministrazione Comunale.

### ***TITOLO III*** ***Composizione, nomina e funzionamento***

#### **Art. 13 – Composizione della Consulta di Frazione**

1. I Consiglieri di frazione sono previsti nel numero massimo di 39 (trentanove); hanno sei Consiglieri le Consulte di Frazione di Brento e della Valle del Sambro ed hanno nove Consiglieri le Consulte di Frazione di: Monzuno-Capoluogo, Rioveggio e Vado.
2. La composizione delle Consulte di Frazione deve garantire la rappresentatività di almeno un cittadino residente per ogni singola frazione, fatta salva la mancata disponibilità di cittadini.
3. La composizione delle Consulte di Frazione deve garantire la rappresentatività di almeno un cittadino straniero, fatta salva la mancata disponibilità di cittadini.
4. I Consiglieri sono eletti in ciascuna frazione, in pubblica assemblea.
5. Possono partecipare al voto ed essere candidabili ed eleggibili:
  1. i cittadini residenti che abbiano compiuto i 16 anni il giorno di pubblicazione dell'avviso pubblico di convocazione dell'Assemblea di cui al seguente art. 15 comma 1 e che siano residenti da almeno dodici mesi nel Comune di Monzuno;
  2. i residenti stranieri che abbiano compiuto i 16 anni il giorno di pubblicazione dell'avviso pubblico di convocazione dell'Assemblea di cui al seguente art. 15 comma 1 e che siano residenti da almeno dodici mesi nel Comune di Monzuno;
  3. non ci si può candidare né essere eletti in più di una Consulta di Frazione;
  4. le candidature sono individuali.

#### **Art. 14 – Nomina dei componenti della Consulta di Frazione**

1. Non possono, in ogni caso, essere nominati Consiglieri di Frazione:
  - a) coloro che versino in alcuna delle cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale, ai sensi del capo II del Titolo III del D.Lgs. 267/2000 fatto salvo il criterio di età indicato nel precedente art. 5 comma 5;
  - b) i Deputati e i Senatori;

- c) i Consiglieri regionali e provinciali;
- d) i Consiglieri e gli Assessori comunali di Monzuno;
- e) i dipendenti e collaboratori professionali del Comune di Monzuno;

### **Art. 15 – Procedura per la nomina della Consulta di Frazione**

1. Entro sessanta giorni dall'insediamento della Amministrazione Comunale, è convocata dal Sindaco in ogni frazione una Assemblea pubblica di tutti gli aventi diritto al voto per procedere alla formalizzazione delle candidature ed alla successiva elezione dei Consiglieri della Consulta di Frazione, avendo cura di assicurare una equilibrata distribuzione di rappresentanza di genere e adeguata rappresentatività sul territorio della frazione come già indicato al precedente art. 13.
2. Nel caso in cui un cittadino non possa essere presente alla Assemblea, ma intenda candidarsi, può presentare al Sindaco per iscritto la propria candidatura prima della Assemblea.
3. L'Assemblea di cui al comma 1 è convocata dal Sindaco mediante pubblici avvisi da pubblicarsi almeno quindici giorni prima della giornata stabilita. Alla convocazione viene data la massima pubblicità.
4. L'Assemblea è valida se il numero dei cittadini elettori presenti equivale a tre volte il numero dei Consiglieri da eleggere. Se alla prima convocazione non si raggiunge il numero di elettori necessario, il Sindaco indice una seconda Assemblea dopo almeno trenta giorni. Se anche la seconda Assemblea non raggiunge il quorum, la frazione resta priva di Consulta per i successivi dodici mesi, trascorsi i quali il Sindaco indice nuovamente l'Assemblea elettorale.
5. L'Assemblea, nella seduta di insediamento, nominerà un Presidente ed un Segretario verbalizzante.
6. Nell'Assemblea vengono presentate le candidature pervenute che saranno accorpate in un unico elenco; tale elenco non può essere inferiore a otto candidati per le Consulte di Brento e della Valle del Sambro ed undici candidati per le Consulte di: Monzuno-Capoluogo, Rioveggio e Vado.
7. L'Assemblea procede alla elezione indicando, a mezzo di scheda segreta, tre fra i nominativi inseriti nella lista unica per le frazioni di Brento e della Valle del Sambro e sei fra i nominativi inseriti nella lista unica per le frazioni di: Monzuno-Capoluogo, Rioveggio e Vado.
8. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, risulta eletto il più giovane.
9. Tre scrutatori, scelti dal Presidente tra i membri dell'Assemblea, vigilano sulla regolarità e imparzialità, dalla formalizzazione delle candidature fino alle votazioni, con l'ausilio del personale comunale.

10. In seguito allo spoglio delle schede, i nominativi degli eletti sono sottoposti al Consiglio Comunale per la nomina, a mezzo di un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario facenti funzioni.

### **Art. 16 – Norma transitoria**

1. Il presente regolamento acquisisce validità in seguito all'approvazione del Consiglio Comunale; adottato il regolamento, il Sindaco convocherà in ogni frazione una Assemblea pubblica di tutti gli aventi diritto al voto in ciascuna frazione per procedere alla formalizzazione delle candidature ed alla successiva elezione dei Consiglieri della Consulta di frazione, avendo cura di assicurare una equilibrata distribuzione di rappresentanza di genere e adeguata rappresentatività sul territorio della frazione come già indicato al precedente art. 13.

### **Art. 17 – Durata in carica delle Consulte di Frazione**

1. I componenti delle Consulte di Frazione sono nominati entro novanta giorni dall'avvenuta elezione tramite delibera del Consiglio Comunale.
2. Le Consulte di Frazione rimangono in carica per tutto il mandato amministrativo di riferimento ed esercitano le funzioni che sono loro assegnate dal Regolamento fino al giorno antecedente l'affissione dei manifesti di convocazione dei Comizi elettorali per il rinnovo del mandato amministrativo.
3. Le Consulte di Frazione, nella prima seduta nominano al proprio interno, a maggioranza, un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario.
4. In caso di dimissioni, di morte o di decadenza per sopravvenuta incompatibilità o per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive, di uno o più Consiglieri, il Presidente, preso atto delle dimissioni o dell'avvenuta decadenza, procede alla surrogazione con nuovi Consiglieri, seguendo la graduatoria dei non eletti oppure, nel caso la lista sia esaurita, procedendo ad nuova elezione.
5. Le Consulte di Frazione, Presidente, Vicepresidente e Segretario inclusi, non hanno diritto a percepire alcun compenso o indennità né rimborso per lo svolgimento del loro mandato come già specificato al precedente art. 12.

### **Art. 18 – Funzionamento delle Consulte di Frazione**

1. Le sedute sono convocate dal Presidente con preavviso di almeno sette giorni dalla data prevista. La convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo della seduta e l'ordine del giorno previsto. La convocazione deve essere recapitata ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione, via posta, fax o via e-mail. È consentita, per motivi di massima urgenza, una convocazione da recapitare almeno un giorno prima della riunione. La convocazione della prima seduta della Consulta è disposta dal Sindaco.

2. Il Presidente convoca le Consulte:

- a) di propria iniziativa
  - b) su richiesta scritta di almeno venti cittadini della frazione
  - c) su richiesta del Sindaco o di un Assessore
  - d) su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri Comunali
  - e) su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri di frazione
3. L'eventuale riunione congiunta di più di una Consulta di Frazione è convocata dai rispettivi Presidenti ove vi fossero argomenti che riguardano più frazioni oppure dal Sindaco (con particolare riferimento alla presentazione della proposta di bilancio di previsione).
4. Per la validità delle sedute è prevista la presenza della maggioranza dei Consiglieri.
5. Le deliberazioni di competenza della Consulta di Frazione vengono assunte a maggioranza assoluta dei voti, ossia con un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti.
6. Le sedute della Consulta di Frazione devono essere verbalizzate a cura del Segretario che, insieme al Presidente, ne firma il verbale.
7. Le sedute delle Consulte sono pubbliche.
8. La seduta, il cui ordine del giorno è stato predisposto dal Presidente tenendo conto anche delle proposte e delle richieste ricevute dai cittadini e/o dalla Amministrazione ed è stato reso noto attraverso l'affissione del medesimo nei luoghi più frequentati della frazione, è aperta alla discussione pubblica dei singoli argomenti. Gli interventi dei cittadini vanno verbalizzati. I cittadini non hanno diritto di voto. La convocazione è notificata al Sindaco e all'assessore competente alla partecipazione, che ne informano i capigruppo consiliari.
9. Il Presidente della Consulta di Frazione può invitare a titolo non oneroso alle sedute amministratori comunali, tecnici, esperti, rappresentanti delle Pubbliche Autorità, ascoltare pareri e/o relazioni in ordine a determinati problemi. Gli interventi vanno verbalizzati. Gli invitati, come i cittadini, non hanno diritto di voto.

**Art. 19 – Motivi di decadenza del Presidente della Consulta di Frazione**

1. Il Presidente cessa dalla carica nei casi di morte, dimissione, revoca espressa dalla maggioranza dei Consiglieri e di decadenza per sopravvenuta incompatibilità. La Consulta di Frazione provvede entro 30 giorni alla elezione del nuovo Presidente, nelle more le funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

## **Art. 20 – Compiti del Presidente della Consulta di Frazione**

1. Il Presidente convoca e presiede la Consulta di Frazione. Rappresenta la Consulta di Frazione e riferisce al Sindaco ed ai singoli Assessori sui problemi della frazione e sul funzionamento dei servizi.
2. Il Presidente coordina e verifica gli interventi necessari all'attuazione delle deliberazioni della Consulta di Frazione, trasmettendole fra l'altro all'Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco.
3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea di frazione, almeno una volta l'anno.
4. Il Presidente può essere invitato nelle riunioni della Giunta Comunale in rappresentanza della Consulta di Frazione per riferire su specifici argomenti di competenza della Consulta di Frazione.
5. Il Presidente tiene costanti rapporti di coordinamento con gli altri Presidenti delle Consulte di Frazione.

## **Art. 21 – Il Segretario della Consulta di Frazione**

1. La Consulta di Frazione nel corso della sua prima seduta procede all'elezione, al proprio interno, di un Segretario, che provvede alla stesura dei verbali riassuntivi delle sedute della Consulta, esplicitando le decisioni assunte e gli esiti delle votazioni.
2. Copia del verbale firmato dal Presidente e dal Segretario viene inviata entro cinque giorni alla Segreteria del Sindaco che ne cura la raccolta e la distribuzione ai Capigruppo Consiliari. Chiunque può prendere visione dei verbali.

## **Art. 22 – Diritto all'informazione**

1. I membri della Consulta di Frazione hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, delle aziende e dagli enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie, le informazioni e copie degli atti in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003. I Consiglieri stessi sono tenuti al segreto sulle notizie ed atti ricevuti nei casi specificatamente determinati dalla legge.